

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
96/C 379/01	ECU.....	1
96/C 379/02	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (cereali)	2
96/C 379/03	Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2317/95 del Consiglio, del 25 settembre 1995, che determina quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri	3
96/C 379/04	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni (!)	10
96/C 379/05	Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping	11
96/C 379/06	Notifica di un'impresa comune (Pratica n. IV/36.277 — Orbcomm) (!)	12
	<i>II Atti preparatori</i>	
	Commissione	
96/C 379/07	Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa alla parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale (!)	13

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
	III <i>Informazioni</i>	
	Commissione	
96/C 379/08	Istituzione di un collegamento funzionale fra il progetto Trees del CCR di Ispra e la DG XI/D4 a Bruxelles	23
96/C 379/09	Tacis — Hardware e software di sistema — Progetto Tacis — ERUS 9407 — Bando di gara — Procedura aperta	24
96/C 379/10	Impianti di interpretazione simultanea — Bando di gara per un appalto di forniture — Procedura ristretta	25
<hr/>		
	Rettifiche	
96/C 379/11	Attuazione della decisione del Consiglio, del 22. 12. 1995, in merito a un programma d'azione comunitario a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000) (GU n. C 363 del 3. 12. 1996, pag. 12)	26

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU ⁽¹⁾

13 dicembre 1996

(96/C 379/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	39,9253	Marco finlandese	5,79702
Corona danese	7,41870	Corona svedese	8,54878
Marco tedesco	1,93695	Sterlina inglese	0,758409
Dracma greca	306,200	Dollaro USA	1,25858
Peseta spagnola	163,162	Dollaro canadese	1,71305
Franco francese	6,54159	Yen giapponese	142,006
Sterlina irlandese	0,756904	Franco svizzero	1,64345
Lira italiana	1915,18	Corona norvegese	8,12728
Fiorino olandese	2,17306	Corona islandese	84,2367
Scellino austriaco	13,6304	Dollaro australiano	1,58892
Scudo portoghese	195,608	Dollaro neozelandese	1,79106
		Rand sudafricano	5,95182

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo
(cereali)**

(96/C 379/02)

*(Vedi comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre
1982, pagina 43)*

Gara permanente	Gara settimanale	
	Data della decisione della Commissione	Restituzione massima
Regolamento (CE) n. 1143/96 della Commissione, del 25 giugno 1996, che indice una gara avento ad oggetto la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 151 del 26. 6. 1996, pag. 14)	12. 12. 1996	17,47 ECU/t
Regolamento (CE) n. 1144/96 della Commissione, del 25 giugno 1996, che indice una gara avento ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di orzo verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 151 del 26. 6. 1996, pag. 17)	12. 12. 1996	30,50 ECU/t
Regolamento (CE) n. 1145/96 della Commissione, del 25 giugno 1996, che indice una gara avento ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 151 del 26. 6. 1996, pag. 20)	12. 12. 1996	31,99 ECU/t
Regolamento (CE) n. 1146/96 della Commissione, del 25 giugno 1996, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 151 del 26. 6. 1996, pag. 23)	12. 12. 1996	33,95 ECU/t
Regolamento (CE) n. 2264/96 della Commissione, del 27 novembre 1996, che indice una gara avento ad oggetto la restituzione all'esportazione di frumento duro verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 306 del 28. 11. 1996, pag. 20)	12. 12. 1996	6,50 ECU/t
Regolamento (CE) n. 1629/96 della Commissione, del 13 agosto 1996, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 204 del 14. 8. 1996, pag. 6)	12. 12. 1996	Offerte rifiutate
Regolamento (CE) n. 1630/96 della Commissione, del 13 agosto 1996, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 204 del 14. 8. 1996, pag. 9)	12. 12. 1996	Offerte rifiutate
Regolamento (CE) n. 1631/96 della Commissione, del 13 agosto 1996, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 204 del 14. 8. 1996, pag. 12)	12. 12. 1996	286,00 ECU/t

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2317/95 del Consiglio, del 25 settembre 1995, che determina quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri ⁽¹⁾

(96/C 379/03)

(Pubblicazione delle informazioni comunicate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 e dell'articolo 4, paragrafo 2 di detto regolamento — Stato delle informazioni al 1° luglio 1996)

A. Elenco dei paesi che non figurano sull'elenco comune allegato al regolamento (CE) n. 2317/95 ⁽²⁾

Paesi terzi	B	DK	D	EL	E	F	IRL	I	L	NL	A	P	FIN	S	UK
Andorra															
Antigua e Barbuda	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
Argentina															
Australia					V	V									
Bahama	V	V	V	V	V	V		V	V	V		V			
Barbados	V	V	V	V	V	V		V	V	V		V			
Belize	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V			
Bermuda			V	V			V				V				
Bolivia	V	V		V		V	V		V	V		V			
Bosnia-Erzegovina	V	V	V	V	V	V	V		V	V	Va)	V	V	V	V
Botswana	V	V	V	V	V	V		V	V	V	V	V			
Brasile				Vb)		V									
Brunei				V	V		V	V			V	V	V		
Canada															
Cile															
Cipro															
Città del Vaticano															
Colombia	V	V		V		V	V		V	V		V			
Corea (Repubblica)															
Costa Rica				V		V									
Croazia	V						V		V	V					V
Dominica	V	V	V	V	V	V	V	Vc)	V	V	V	V	V		
Ecuador						V									
El Salvador				V		V						V			
Estonia	V		V	V	V	V		V	V	V	V	V	V	V	
Falkland (isole)			V	V							V				
Giamaica				V	V	V						V			
Giappone															
Grenada	V	V	V	V	V	V		V	V	V	V	V			
Guatemala				V		V						V			

⁽¹⁾ GU n. L 234 del 3. 10. 1995, pag. 1.

⁽²⁾ «V» i cui cittadini sono assoggettati all'obbligo di visto da taluni Stati membri (articolo 2, paragrafo 1).

Paesi terzi	B	DK	D	EL	E	F	IRL	I	L	NL	A	P	FIN	S	UK
Honduras				V		V					V	V			
Hong Kong		Ve)	V	V			Ve)	Ve)			V	V	V	Ve)	Ve)
Islanda															
Israele															
Kenya	V	V		V		V	V		V	V	V	V			V
Kiribati	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V			
Lesotho	V	V	V	V	V	V		Vc)	V	V	V	V			
Lettonia	V	V	V	V	V	V		V	V	V	V	V	V	V	
Liechtenstein															
Lituania	V		V	V	V	V		V	V	V	V	V	V	V	
Macao			V	V			V	Vf)			Vf)		V		
Malawi		V		V	V	V		V			V				
Malaysia				V								V			
Malta															
Marianne settentrionali (isole)	V		V	V	V	V	V		V	V	V	V			
Marshall (isole)	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
Messico						V									
Micronesia	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V			
Monaco															
Montserrat			V	V			V								
Namibia	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V			
Nauru	V	V	V	V	V	V		V	V	V	V	V			V
Nicaragua			V			V		V			V	V			
Norvegia															
Nuova Zelanda															
Palau (amministrazione fiduciaria territorio delle isole del Pacifico)	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
Panama				V		V		V				V			
Paraguay				V		V						V			
Perù	V				V	V	V	V	V	V		V			V
Polonia				Vb)											
Repubblica ceca															
Repubblica slovacca															
Saint Kitts e Nevis	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
Saint Lucia	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
Saint' Elena			V	V			V				V				
Saint Vincent e Grenadine	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V			
Salomone (isole)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
Samoa occidentali	V	V	V	V	V	V		V	V	V	V	V	V	V	
San Marino															
Seicelle	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		V			

Paesi terzi	B	DK	D	EL	E	F	IRL	I	L	NL	A	P	FIN	S	UK
Singapore												V			
Slovenia															
Stati Uniti						Vd)									
Sudafrica	V	V	V	V	V	V		V	V	V	V	V	V	V	
Svizzera															
Swaziland	V	V	V	V	V	V		Vc)	V	V	V	V			
Tonga	V	V	V	V	V	V		V	V	V	V	V	V	V	
Trinidad e Tobago	V	V	V	V	V	V		V	V	V		V			
Tuvalu	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
Ungheria															
Uruguay															
Vanuatu	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
Venezuela				V		V							V		
Zimbabwe	V	V	V	V	V	V		V	V	V	V	V	V		

Complementi di informazione:

- a) Austria: per la Bosnia-Erzegovina: non si applica ai titolari di passaporti diplomatici; dispensa dal visto per i titolari di passaporti ordinari, validi per almeno tre mesi, che hanno un permesso di soggiorno rilasciato da Benelux, Germania, Francia, Liechtenstein o Svizzera; per le persone di età inferiore a 16 anni titolari di un passaporto che hanno un diritto di soggiorno come i loro genitori in Germania o Francia; per le persone di età inferiore a 15 anni titolari di un passaporto che hanno un diritto di soggiorno come i loro genitori in Lussemburgo o Paesi Bassi.
- b) La Grecia assoggetta i membri dell'equipaggio di navi del Brasile e della Polonia ad obbligo di visto.
- c) Italia: per Dominica, Lesotho, e Swaziland; i titolari di passaporti diplomatici e di servizio sono dispensati per un periodo massimo di 90 giorni.
- d) La Francia assoggetta ad obbligo di visto le seguenti categorie di cittadini degli Stati Uniti:
- titolari di passaporti diplomatici o passaporti ufficiali in missione,
 - studenti,
 - giornalisti in missione,
 - membri di equipaggio di navi o di aeromobili nell'esercizio delle loro funzioni.
- e) Danimarca, Regno Unito, Irlanda, Svezia e Italia assoggettano ad obbligo di visto i titolari dei documenti di Hong Kong eccetto i titolari dei passaporti britannici, di cittadino britannico (oltremare) e di British Dependent Territories Citizen Hong Kong.
- f) Italia e Austria assoggettano ad obbligo di visto i titolari di «Documents (or Certificates) of Identity for Visa purposes» di Macao.

B. Situazione degli apolidi e dei rifugiati e obbligo di visto per il primo ingresso nel territorio (articolo 2, paragrafo 2)

Stato membro dell'Unione	Apolidi (1)	Rifugiati (2)	Osservazioni
Belgio	Visto obbligatorio	Visto obbligatorio	
Danimarca (i)	Visto obbligatorio (ii)	Visto obbligatorio	
Germania (iii)	Dispensa dal visto per i paesi i cui cittadini non hanno obbligo di visto	Dispensa dal visto per i paesi i cui cittadini non hanno obbligo di visto	— Documento di viaggio obbligatorio valido almeno 4 mesi — Non applicabile a coloro che si trovano in situazione illegale o sono oggetto di un provvedimento di allontanamento

Stato membro dell'Unione	Apolidi (*)	Rifugiati (*)	Osservazioni
Grecia (*)	Visto obbligatorio	Visto obbligatorio	
Spagna	Visto obbligatorio	Visto obbligatorio	
Francia (*)	Visto obbligatorio	Visto obbligatorio	
Irlanda	Visto obbligatorio	Visto obbligatorio	
Italia	Visto obbligatorio	Visto obbligatorio	
Lussemburgo	Visto obbligatorio	Visto obbligatorio	
Paesi Bassi	Visto obbligatorio	Visto obbligatorio	
Austria (*)	Visto obbligatorio	Visto obbligatorio	
Portogallo	Visto obbligatorio	Visto obbligatorio	
Finlandia (i)	Visto obbligatorio	Visto obbligatorio	
Svezia (i)	Visto obbligatorio	Visto obbligatorio	
Regno Unito	Visto obbligatorio	Visto obbligatorio	

Note esplicative:

(*) Nel senso della convenzione di New York del 28 settembre 1954 sullo status di apolide (di cui non tutti gli Stati membri sono parte contraente).

(*) Nel senso della convenzione internazionale di Ginevra del 28 luglio 1951 e del protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status di rifugiato.

(*) Gli Stati membri, salvo l'Austria, la Grecia e la Francia applicano fra di loro le disposizioni dell'accordo europeo relativo all'abolizione dei visti per i rifugiati, concluso a Strasburgo il 20 aprile 1959. L'articolo 1 dispone:

«1. I rifugiati che risiedono regolarmente nel territorio di una delle parti contraenti sono dispensati, ai sensi del presente accordo ed in condizioni di reciprocità, dal visto per entrare nel territorio delle altre parti contraenti ed uscirne attraverso tutte le frontiere a condizione che:

a) siano titolari di un documento di viaggio valido, rilasciato dalle autorità della parte contraente della loro residenza regolare, conformemente alle disposizioni della convenzione relativa allo status di rifugiato del 28 luglio 1951, o dell'accordo concernente il rilascio di un documento di viaggio ai rifugiati il 15 ottobre 1946;

b) il soggiorno abbia una durata non superiore a 3 mesi.

2. Il visto può essere richiesto per i soggiorni di durata superiore a 3 mesi o per l'ingresso nel territorio di un'altra parte contraente allo scopo di esercitarvi un'attività lucrativa.»

La Francia, che è parte contraente all'accordo, ne ha sospeso l'applicazione in virtù dell'articolo 7 del medesimo accordo dal 16 settembre 1986.

(i) Si applica a tutto il territorio coperto dall'articolo 1, paragrafo 2 della convenzione nordica del 12 luglio 1957 concernente l'abolizione del controllo dei passaporti, compresa la Norvegia e le Isole Faer Øer; dispensa dal visto per gli apolidi, titolari di un documento di viaggio emesso da Danimarca, Svezia, Islanda e Norvegia che dà il diritto di entrare nel loro territorio.

(ii) Dispensa di 90 giorni per i titolari di un Certificate of status «For Stateless Alien» emesso dalle autorità militari degli Stati Uniti in Germania.

(iii) Gli apolidi e i rifugiati — in situazione regolare e che non sono stati oggetto di un provvedimento di allontanamento — sono dispensati dal visto per 3 mesi nel caso in cui il loro passaporto sia: a) emesso dalle autorità di un paese o territorio incluso nell'elenco sotto riportato e b) dia diritto di ritornare e sia ancora valido per almeno 4 mesi.

Elenco dei paesi:

Andorra, Argentina, Austria, Australia (comprese le Isole, Cocos, Norfolk e Noel), Belgio, Bolivia, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Cipro, Colombia, Corea (Repubblica), Costa Rica, Croazia, Danimarca, Ecuador, El Salvador, Finlandia, Francia (comprese Guiana, Polinesia, Guadalupa, Martinica, Nuova Caledonia, Riunione, Saint-Pierre e Miquelon), Giamaica, Giappone, Grecia, Guatemala, Honduras, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Kenya, Liechtenstein, Lussemburgo, Malawi, Malaysia, Malta, Messico, Monaco, Norvegia, Nuova Zelanda (comprese le Isole Cook, Niue e Tokelau), Paesi Bassi (comprese le Antille olandesi), Panama, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo (compresa Macao), Regno Unito e Irlanda del Nord (comprese le Isole Anglo-normanne e l'Isola di Man), Repubblica ceca, San Marino, Singapore, Slovacchia (Repubblica), Slovenia, Spagna (comprese Ceuta e Melilla), Stati Uniti d'America (comprese le Isole Vergini, Samoa, Guam e Portorico), Svezia, Svizzera, Ungheria, Uruguay e Venezuela.

C. Elenco delle entità ed autorità territoriali (che non figurano sull'elenco comune) non riconosciute come Stati da tutti gli Stati membri i cui cittadini sono sottoposti ad obbligo di visto da alcuni Stati membri (articolo 2, paragrafo 3)

Entità o autorità territoriale	B	DK	D	EL	E	F	IRL	I	L	NL	A	P	FIN	S	UK
Palestina	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		V	
Repubblica turca di Cipro settentrionale		V					V								

D. Categorie di cittadini di paesi terzi inclusi nell'elenco comune che sono dispensate dall'obbligo di visto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 di detto regolamento

I. OSSERVAZIONI GENERALI

L'articolo 4, paragrafo 1 menziona le seguenti categorie:

- 1 titolari di passaporti diplomatici,
- 2 titolari di passaporti di servizio e di altri passaporti ufficiali,
- 3 equipaggi civili di aerei e navi ecc.,
- 4 equipaggi ed accompagnatori dei voli di soccorso o di salvataggio e altri soccorritori in caso di catastrofi ed incidenti,
- 5 altre.

Per le categorie di cui ai punti 1, 2 e 3 gli Stati membri hanno sottoscritto degli impegni internazionali che prevedono dispense generali o particolari dall'obbligo di visto. Si tratta di convenzioni internazionali come la convenzione di Vienna o, nel caso dei trasporti, della convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 sul trasporto aereo internazionale, in particolare l'allegato 9 o ancora la convenzione n. 108 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) per il trasporto marittimo.

II. INFORMAZIONI SPECIFICHE

Le informazioni fornite di seguito riguardano più in particolare gli Stati membri e variano secondo gli accordi da essi conclusi con paesi terzi per dispensare dal visto le categorie di cittadini di detti paesi indicate all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento.

Belgio:

- 1 e 2: — Titolari di passaporti diplomatici o di servizio: Costa d'Avorio, Marocco, Pakistan, Senegal, Thailandia, Tunisia e Turchia
 — Titolari di passaporti diplomatici: Romania e Ciad

Danimarca:

- 1 e 2: — Titolari di passaporti diplomatici e di servizio: India, Pakistan, Filippine, Thailandia e Turchia
 — Titolari di lasciapassare delle Nazioni Unite
 — Titolari di un ordine di missione NATO
- 3: — Dispensa per gli equipaggi civili di aerei e navi

Germania:

- 1 e 2: — Titolari di passaporti diplomatici: Bulgaria, India e Marocco
— Titolari di passaporti di servizio: Corea del Nord, Ghana, Pakistan, Filippine, Senegal, Thailandia, Turchia e Ciad che sono dispensati per un periodo massimo di 90 giorni
- 3: — Dispensa per gli equipaggi civili di aerei e di navi
— Condizioni speciali per la navigazione interna del Reno e del Danubio
- 4: — Equipaggi e accompagnatori dei voli di soccorso e di salvataggio e altri soccorritori in caso di catastrofi ed incidenti
- 5: — Per Marocco, Repubblica federale di Jugoslavia (RFI) (Serbia-Montenegro), Tunisia e Turchia: persone di età inferiore a 16 anni titolari di un passaporto che hanno un diritto di soggiorno come i loro genitori

Grecia:

- 1 e 2: — Titolari di passaporti diplomatici e di servizio: Albania, Bulgaria, Marocco, Perù, Filippine, Repubblica federale di Jugoslavia (RFI) (Serbia-Montenegro), Togo, Tunisia e Turchia
— Titolari di passaporti diplomatici: Romania

Spagna:

- 1 e 2: — Per le Filippine e la Turchia: dispensa per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio per un periodo massimo di 90 giorni
- 3: — Dispensa per gli equipaggi civili di aerei e navi

Francia:

- 1 e 2: — Titolari di passaporti diplomatici e di servizio: Costa d'Avorio e Turchia
— Titolari di passaporti diplomatici: Gabon, Marocco, Senegal e Tunisia

Irlanda:

- 3: — Dispensa per gli equipaggi civili di aerei

Italia:

- 1 e 2: — Titolari di passaporti diplomatici e di servizio: Algeria, Benin, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Guiana, Kuwait, Maurizio, Niger, Uganda, Perù, Filippine, Repubblica dominicana, Senegal, Thailandia, Togo, Tunisia e Turchia
— Per le Isole Maldive: i titolari di passaporti diplomatici e di servizio sono dispensati per un periodo massimo di 90 giorni
— Titolari di passaporti diplomatici: Albania e Romania
- 3: — Per Egitto, Costa d'Avorio, Marocco, Romania, Russia e Senegal: dispensa per gli equipaggi civili di navi
— Per Taiwan: dispensa per gli equipaggi civili di aerei
- 5: — Per la Turchia: dispensa per i titolari di passaporti speciali

Lussemburgo:

- 1 e 2: — Titolari di passaporti diplomatici e di servizio: Costa d'Avorio, Marocco, Pakistan, Senegal, Thailandia, Tunisia e Turchia
— Titolari di passaporti diplomatici: Romania e Ciad

Paesi Bassi:

- 1 e 2: — Titolari di passaporti diplomatici e di servizio: Costa d'Avorio, Marocco, Pakistan, Senegal, Thailandia, Tunisia e Turchia
- Titolari di passaporti diplomatici: Romania e Ciad

Austria:

- 1 e 2: — Titolari di passaporti diplomatici e di servizio: Albania, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Costa d'Avorio, Iran, Maldive (isole), Marocco, Pakistan, Perù, Filippine, Senegal, Thailandia, Tunisia e Turchia
- Titolari di passaporti diplomatici: Romania e Bulgaria
- Titolari di lasciapassare delle Nazioni Unite
- Beneficiari di privilegi ed immunità muniti di carte d'identità speciali
- Funzionari dei servizi di controllo alle frontiere che lavorano in collaborazione con i servizi austriaci
- Membri dell'IFOR in transito
- 3: — Per la Bulgaria (Danubio): dispensa per gli equipaggi di navi
- 4: — Equipaggi ed accompagnatori dei voli di soccorso o/e di salvataggio e altri soccorritori in caso di catastrofi ed incidenti
- 5: — Per la Romania e la Turchia, dispensa dall'obbligo di visto per i titolari di passaporti ordinari validi ancora per almeno 3 mesi muniti di permesso di soggiorno rilasciato da Benelux, Germania, Francia, Liechtenstein o Svizzera; persone di età inferiore a 16 anni titolari di un passaporto che hanno un diritto di soggiorno come i loro genitori in Germania o Francia; persone di età inferiore a 15 anni titolari di un passaporto che hanno un diritto di soggiorno come i loro genitori in Lussemburgo o Paesi Bassi
- Squadre sportive in transito, invitati politici
- Equipaggio dei treni in transito

Portogallo:

- 1 e 2: — Titolari di passaporti diplomatici e di servizio: Capo Verde e Marocco
- 3: — Dispensa per gli equipaggi civili di navi muniti dei certificati emessi dai paesi firmatari della convenzione n. 108 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e per gli equipaggi civili degli aerei muniti delle licenze e certificati ai sensi degli allegati da 1 a 9 della convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 sul trasporto aereo internazionale

Finlandia:

- 1 e 2: — Titolari di passaporti diplomatici e di servizio: Pakistan, Filippine e Turchia

Svezia:

- 1 e 2: — Titolari di passaporti diplomatici e di servizio: Bangladesh, Pakistan, Filippine, Thailandia e Turchia

Regno Unito:

- 1 e 2: — Titolari di passaporti diplomatici e di servizio: Pakistan, Filippine, Turchia e persone assegnate alle organizzazioni internazionali
- 3: — Dispensa per gli equipaggi civili di aerei e navi

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(96/C 379/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di approvazione: 30. 7. 1996**Stato membro:** Finlandia**Aiuto n.:** N 422/96**Titolo:** Costruzione della rete elettrica nell'arcipelago**Obiettivo:** Fornire una rete fissa via cavo tra le isole e la terra ferma. Promuovere il risparmio e la sicurezza energetica. Obiettivi regionali: le isole rientrano tra le zone assistite (zona di sviluppo I); il progetto rientra nel programma obiettivo 5b della regione Varsinais-Suomi (programma di sviluppo delle zone rurali per il 1995-1999)**Base giuridica:** Valtioneuvoston päätös energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista, 45/96**Bilancio:** 10,5 Mio di FIM (1,8 Mio di ECU)**Intensità dell'aiuto:** 35 % dei costi ammissibili; l'aiuto ammonta a 3,65 Mio di FIM (1,85 Mio di FIM da parte del ministero del Commercio e dell'Industria, 1,8 Mio di FIM da parte dei fondi strutturali)**Durata:** 1996**Data di approvazione:** 27. 11. 1996**Stato membro:** Germania (Land di Sassonia)**Aiuto n.:** N 712/96**Titolo:** Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti del settore della pesca**Obiettivo:** Realizzazione di materiale pubblicitario, al fine di mantenere ed incrementare l'acquisto di carpe da parte dei consumatori**Base giuridica:** Zuwendungsbescheid an den Sächsischen Landesfischereiverband, Dresden (Entwurf)**Bilancio:** 27 000 DEM (\pm 14 329 ECU)**Intensità dell'aiuto:** Varia in funzione dei tassi d'intervento stabiliti nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio**Durata:** 1996**Data di approvazione:** 27. 11. 1996**Stato membro:** Germania**Aiuto n.:** N 754/96**Titolo:** Aiuti per danni da tempesta nel settore della pesca e dei prodotti della pesca**Obiettivo:** Aiutare le imprese del settore della pesca a far fronte ai danni causati dalla tempesta del 3 e 4 novembre sulle coste del mar Baltico**Base giuridica:** Richtlinie für die Gewährung einer Beihilfe für Sturmflutschäden am 3./4. November 1995 in der Fischerei und Fischwirtschaft**Bilancio:** 399 600 DEM (\pm 212 070 ECU)**Durata:** 1996

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(96/C 379/05)

1. La Commissione informa che, se non viene avviato un riesame conformemente al procedimento seguente, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (¹).

2. Procedimento

I produttori comunitari possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, in assenza delle misure, il dumping o il pregiudizio potrebbero continuare o ripetersi.

Se la Commissione dovesse decidere di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari avranno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare le loro osservazioni in merito.

3. Termine

I produttori comunitari possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione delle Comunità europee, Direzione generale I — Relazioni esterne: politica commerciale e relazioni con l'America del Nord, l'Australia e la Nuova Zelanda (divisione I-C-2), rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles (²) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

Qualora non pervenga alcuna domanda di riesame nella forma richiesta entro il termine fissato, le misure in questione scadranno a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento suddetto.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96.

Prodotto	Paese(i) d'origine o d'esportazione	Misure	Riferimento	Data della scadenza
Alcuni semiprodotto di acciaio legato	Turchia Brasile	Dazio Impegno	Decisione n. 1775/92/CECA (GU n. L 182 del 2. 7. 1992)	4. 7. 1997

(¹) GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

(²) Telex COMEU B 21877, telefax (32-2) 295 65 05.

Notifica di un'impresa comune
(Pratica n. IV/36.277 — Orbcomm)

(96/C 379/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 18 novembre 1996 sono stati notificati alla Commissione, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 17 del Consiglio (¹), gli accordi fra Nuova Telespazio SpA Satcom International Group plc, Swedish Space Corporation, OHB System GmbH e MCN SAT Holding (Matra). Le parti hanno costituito un'impresa comune denominata «European Company for Mobile Communications Services (Orbcomm Europe)» per partecipare al sistema Orbcomm di satelliti LEO, cioè in bassa orbita terrestre, che fornirà servizi via satellite e comunicazioni mobili a due sensi, trasmissione dati e tracciamento della posizione. Le applicazioni potranno includere comunicazioni mobili di dati per compagnie di trasporto, servizi di sicurezza per veicoli e navi, controllo a distanza, telemisurazione e messaggia commerciale. Il sistema Orbcomm non potrà trasmettere comunicazioni in voce. Il sistema dovrebbe essere completamente operativo in Europa entro il 1997.

2. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che gli accordi notificati possano rientrare nel campo di applicazione del regolamento n. 17.

3. La Commissione invita i terzi interessati a comunicare le loro eventuali osservazioni su tali accordi.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro venti giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per telefax [n. (32-2) 296 70 81] o tramite il servizio postale, indicando il riferimento IV/36.277, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione C
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

(¹) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa alla parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale ⁽¹⁾

*(96/C 379/07)**(Testo rilevante ai fini del SEE)**COM(96) 605 def. — 95/0117(CNS)**(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE)*

⁽¹⁾ GU n. C 218 del 23. 8. 1995, pag. 5.

VERSIONE PRECEDENTE
(presentata dalla Commissione il 16 maggio 1996)

NUOVA VERSIONE
(che tiene conto di determinati emendamenti del Parlamento europeo)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

Immutato

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che in base all'articolo 119 del trattato CE ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro; che per retribuzione deve essere inteso il salario o il trattamento di base ordinario o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo;

VERSIONE PRECEDENTE

considerando che con la sua sentenza del 17 maggio 1990 nella causa 262/88/Barber/Royal Exchange Assurance ⁽¹⁾ la Corte di giustizia delle Comunità europee riconosce che tutte le forme di pensioni professionali costituiscono un elemento di retribuzione ai sensi dell'articolo 119 del trattato;

considerando che con la sentenza succitata qual è chiarita dalla sentenza del 14 dicembre 1993 (causa C-110/91 Moroni) ⁽²⁾ la Corte assume una chiara posizione sulla portata reale dell'articolo 119 del trattato, vale a dire che in maniera generale sono vietate le discriminazioni tra uomini e donne nei regimi professionali di sicurezza sociale, e non soltanto quando si tratta di fissare l'età pensionabile o quando una pensione professionale viene offerta come compensazione all'atto di un licenziamento per causa economica;

considerando che in conformità del protocollo sull'articolo 119 del trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Maastricht dai dodici capi di Stato e di governo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 119 le prestazioni in virtù di un regime professionale di sicurezza sociale non saranno considerate come retribuzione se e nella misura in cui esse possono essere attribuite ai periodi di occupazione anteriori al 17 maggio 1990, eccezion fatta per i lavoratori o i loro aventi diritto che, prima di detta data, abbiano intentato un'azione giudiziaria o introdotto un reclamo equivalente secondo il diritto nazionale applicabile;

considerando che con le sue sentenze del 28 settembre 1994 ⁽³⁾ nella causa C-128/93 Fisscher e nella causa C-57/93 Vroege, la Corte ha stabilito che il protocollo sull'art. 119 del trattato che istituisce la Comunità europea, allegato al trattato sull'Unione europea, non ha alcun effetto sul diritto all'affiliazione ad un regime pensionistico professionale, che resta disciplinato dalla sentenza del 13 maggio 1986 nella causa C-170/84 Bilka-Kaufhaus GmbH contro Hartz ⁽⁴⁾ e che la limitazione degli effetti nel tempo della sentenza del 17 maggio 1990, nella causa C-262/88 Barber contro Guardian Royal Exchange Assurance Group non si applica al diritto all'affiliazione ad un regime pensionistico professionale;

⁽¹⁾ Racc. 1990, pag. I-1889.

⁽²⁾ Racc. 1993, pag. I-6591.

⁽³⁾ Racc. 1994, pag. I-4541 e Racc. 1994, pag. I-4583.

⁽⁴⁾ Racc. 1986, pag. I-1607.

NUOVA VERSIONE

VERSIONE PRECEDENTE

NUOVA VERSIONE

considerando che la Corte, con sua decisione del 6 ottobre 1993 nella causa C-109/91 Ten Oever ⁽⁵⁾, nonché con le sue sentenze del 14 dicembre 1993 nella causa C-110/91 Moroni e del 22 dicembre 1993 nella causa C-152/91 Neath ⁽⁶⁾ e del 28 settembre 1994 nella causa C-200/91 Coloroll ⁽⁷⁾, conferma che in conformità della sentenza del 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber, l'effetto diretto dell'articolo 119 del trattato può essere addotto ai fini dell'esigenza della parità di trattamento in materia di pensioni professionali soltanto per le prestazioni dovute a titolo di periodi di occupazione successivi al 17 maggio 1990, con riserva dell'eccezione prevista a favore dei lavoratori o dei loro aventi diritto che, prima di detta data, hanno intentato una causa o presentato un reclamo equivalente in base al diritto nazionale applicabile;

considerando che con le sue sentenze del 6 ottobre 1993 C-109/91 Ten Oever e del 28 settembre 1994 C-200/91 Coloroll, la Corte ribadisce che la limitazione nel tempo della sentenza Barber si applica alle pensioni ai superstiti e che pertanto la parità di trattamento in materia può essere rivendicata soltanto rispetto ai periodi di occupazione posteriori al 17 maggio 1990, fatta salva l'eccezione prevista a favore delle persone che, prima di detta data abbiano intentato un'azione giudiziaria o introdotto un reclamo equivalente secondo il diritto nazionale applicabile;

considerando peraltro che con la sua decisione del 22 dicembre 1992 nella causa C-152/91 Neath e con la sua decisione del 28 settembre 1994 nella causa C-200/91, Coloroll, la Corte precisa che i contributi dei lavoratori subordinati ad un regime pensionistico che consiste nel garantire una prestazione finale definitiva devono essere dello stesso importo per i lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile poiché essi sono coperti dall'articolo 119 del trattato, mentre la disparità dei contributi dei datori di lavoro versati nel quadro dei regimi a prestazioni definite finanziate mediante capitalizzazione non può essere rilevata rispetto all'articolo 119 a motivo dell'impiego di fattori attuariali differenti a seconda del sesso;

considerando che l'esclusione dei lavoratori con contratto di lavoro atipico dai regimi di sicurezza sociale aziendali o settoriali può costituire una discriminazione indiretta delle donne;

Immutato

⁽⁵⁾ Racc. 1993, pag. I-4879.

⁽⁶⁾ Racc. 1993, pag. I-6953.

⁽⁷⁾ Racc. 1994, pag. I-4389.

VERSIONE PRECEDENTE

considerando che con le sue sentenze del 28 settembre 1994 (*) nella causa C-408/92 Smith e nella causa C-28/93 Van den Akker la Corte precisa che l'articolo 119 del trattato CEE osta a che un datore di lavoro, il quale adotti i necessari provvedimenti per conformarsi alla sentenza del 17 maggio 1990 Barber (C-262/88), porti l'età pensionabile delle donne a livello di quella degli uomini per quanto riguarda i periodi di occupazione compresi tra il 17 maggio 1990 e la data di entrata in vigore di detti provvedimenti; considerando invece che per i periodi di occupazione posteriori a detta data l'articolo 119 non gli vieta di procedere in maniera siffatta; che per i periodi di occupazione anteriori al 17 maggio 1990 il diritto comunitario non imponeva alcuna obbligazione tale da giustificare provvedimenti intesi a ridurre a posteriori i vantaggi di cui le donne avevano beneficiato;

considerando che con la sua sentenza del 28 settembre 1994 nella causa C-200/91 Coloroll la Corte precisa che le prestazioni supplementari derivanti dai contributi versati a titolo puramente volontario dai lavoratori subordinati non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 119 del trattato;

considerando che la Commissione con il suo Terzo programma d'azione a medio termine [(1991-1995) (°) — COM(90) 449 def. del 6 novembre 1990] per la parità di opportunità tra gli uomini e le donne mette l'accento nuovamente, fra le azioni previste, sull'adozione di provvedimenti appropriati per tener conto delle conseguenze della sentenza pronunciata nella causa C-262/88 Barber del 17 maggio 1990;

considerando che questa sentenza implica necessariamente la parziale invalidità di talune disposizioni della direttiva 86/378/CEE (°) del Consiglio per quanto riguarda i lavoratori subordinati;

considerando che l'articolo 119 del trattato è direttamente applicabile e può essere invocato davanti alle giurisdizioni nazionali e questo avverso qualunque datore di lavoro sia esso una persona privata o una persona giuridica di diritto pubblico e che spetta a dette giurisdizioni nazionali di garantire la tutela dei diritti che questa disposizione conferisce alle parti in giudizio;

(*) Racc. 1994, pag. I-4435 e Racc. 1994, pag. I-4527.

(°) GU n. C 142 del 31. 5. 1991, pag. 1.

(°) GU n. L 225 del 12. 8. 1986, pag. 40.

NUOVA VERSIONE

VERSIONE PRECEDENTE

NUOVA VERSIONE

considerando tuttavia che per ragioni di certezza giuridica risulta necessaria una modifica della direttiva 86/378/CEE per adeguarne le disposizioni interessate dalla giurisprudenza Barber,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 86/378/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

1. Sono considerati regimi professionali di sicurezza sociale i regimi non disciplinati dalla direttiva 79/7/CEE che hanno per oggetto di fornire ai lavoratori subordinati o autonomi, raggruppati nel quadro di un'impresa o di un raggruppamento di imprese, di un ramo economico o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni destinate a completare le prestazioni dei regimi obbligatori di sicurezza sociale o di subentrarvi a prescindere dal fatto che l'affiliazione a questi regimi sia obbligatoria o facoltativa.

2. La presente direttiva non si applica:

- a) ai contratti individuali dei lavoratori autonomi;
- b) ai regimi dei lavoratori autonomi che hanno un solo membro;
- c) nel caso dei lavoratori subordinati, ai contratti di assicurazione di cui non sia parte il datore di lavoro;
- d) alle disposizioni facoltative dei regimi professionali offerte individualmente ai partecipanti per garantire loro:
 - o prestazioni complementari;
 - o la scelta della data alla quale prendono inizio le prestazioni normali dei lavoratori autonomi o la scelta fra più prestazioni.»

VERSIONE PRECEDENTE

NUOVA VERSIONE

2) L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 3*

La presente direttiva si applica alla popolazione attiva compresi i lavoratori autonomi, i lavoratori la cui attività è interrotta per malattia, maternità, infortunio o disoccupazione involontaria, nonché le persone in cerca di lavoro — ai lavoratori pensionati e ai lavoratori invalidi, nonché agli aventi diritto di questi lavoratori.»

2 bis) L'articolo 5, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 5*

1. Nelle condizioni stabilite dalle disposizioni che seguono il principio della parità di trattamento implica l'assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o al carattere atipico del lavoro, specificamente per quanto riguarda:

- il campo di applicazione dei regimi e relative condizioni di accesso;
- l'obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi;
- il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni.»

3) L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 6*

1. Tra le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento sono da includere quelle che si basano direttamente o indirettamente sul sesso, in particolare tramite riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia per:

- a) definire le persone ammesse a partecipare ad un regime professionale;
- b) fissare il carattere obbligatorio o facoltativo della partecipazione ad un regime professionale;

3) L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 6*

1. Tra le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento sono da includere quelle che si basano direttamente o indirettamente sul sesso, in particolare tramite riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o al carattere atipico del lavoro per:

Immutato

VERSIONE PRECEDENTE

NUOVA VERSIONE

c) prevedere norme differenti per quanto riguarda l'età di accesso al regime o per quanto riguarda la durata minima di occupazione o di affiliazione al regime per ottenerne le prestazioni;

d) prevedere norme differenti, salvo nella misura prevista alle lettere h) e i), per il rimborso dei contributi nel caso in cui il lavoratore lasci il regime senza aver soddisfatto alle condizioni che gli garantiscono un diritto differito alle prestazioni a lungo termine;

e) fissare condizioni differenti per la concessione delle prestazioni o fornire queste ultime esclusivamente ai lavoratori di uno dei due sessi;

f) imporre limiti di età differenti per il collocamento a riposo;

g) interrompere il mantenimento o l'acquisizione dei diritti durante i periodi di congedo di maternità o di congedo per motivi familiari prescritti legalmente o convenzionalmente e retribuiti dal datore di lavoro;

h) fissare livelli differenti per le prestazioni, salvo se necessario per tener conto di elementi di calcolo attuariali che sono differenti per i due sessi nel caso di prestazioni definite in base ai contributi;

i) fissare livelli differenti per i contributi dei lavoratori;

fissare livelli differenti per i contributi dei datori di lavoro salvo

— nel caso di regimi a contributi definiti quando lo scopo è di perequare o ravvicinare gli importi delle prestazioni pensionistiche basate su detti contributi;

— nel caso di regimi a prestazioni definite, finanziate mediante capitalizzazione quando i contributi dei datori di lavoro sono destinati a completare la base finanziaria indispensabile per coprire il costo delle prestazioni definite;

g) interrompere il mantenimento o l'acquisizione dei diritti durante i periodi di congedo prescritti legalmente o convenzionalmente o retribuiti dal datore di lavoro;»

Immutato

VERSIONE PRECEDENTE

NUOVA VERSIONE

- j) prevedere norme differenti o applicabili unicamente ai lavoratori di un solo sesso, salvo nella misura prevista alle lettere h) e i), per quanto riguarda la garanzia o il mantenimento del diritto a prestazioni differite nel caso in cui il lavoratore lasci il regime.

2. Quando l'erogazione di prestazioni in base alla presente direttiva è lasciata a discrezione degli organi di gestione del regime, questi ultimi devono rispettare il principio di parità di trattamento.»

- 4) L'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 8*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le disposizioni dei regimi professionali dei lavoratori autonomi contrarie al principio della parità di trattamento siano rivedute entro il 1° gennaio 1993.

2. La presente direttiva non osta al fatto che i diritti e gli obblighi relativi ad un periodo di affiliazione ad un regime professionale dei lavoratori autonomi anteriore alla revisione di tale regime rimangano disciplinati dalle disposizioni del regime in vigore nel corso di tale periodo.»

- 5) L'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 9*

Per quanto riguarda i regimi dei lavoratori autonomi, gli Stati membri possono differire l'attuazione obbligatoria del principio della parità di trattamento per quanto riguarda:

- a) la fissazione dell'età pensionabile per la concessione di pensioni di vecchiaia e di collocamento a riposo e le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni, a loro scelta:
- fino alla data alla quale tale parità è realizzata nei regimi obbligatori;
 - o fino al momento in cui una direttiva non imponga tale parità;

VERSIONE PRECEDENTE

- b) le pensioni ai superstiti fino al momento in cui una direttiva non imponga il principio della parità di trattamento per i regimi obbligatori di sicurezza sociale in materia;
- c) l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, punto i), primo trattino per tener conto degli elementi differenti di calcolo attuariale, fino alla scadenza di un termine di tredici anni a decorrere dalla notifica della direttiva.»

NUOVA VERSIONE

5 bis) È inserito il seguente nuovo articolo 9 bis:

«Articolo 9 bis

La possibilità per uomini e donne di ricorrere, a parità di condizioni, ad un'età pensionabile flessibile non è incompatibile con le disposizioni della presente direttiva.»

Articolo 2

1. Qualunque misura di recepimento della presente direttiva, per quanto riguarda i lavoratori subordinati, deve comprendere tutte le prestazioni dovute a titolo di periodi di occupazione successivi al 17 maggio 1990, con riserva dell'eccezione prevista a favore dei lavoratori o dei loro aventi diritto che, prima di detta data, abbiano intentato una causa o presentato un reclamo equivalente in base al diritto nazionale applicabile. In questo caso le misure di recepimento dovranno avere un effetto retroattivo alla data dell'8 aprile 1976 (ovvero, per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità dopo tale data, alla data in cui l'articolo 119 è divenuto applicabile sul loro territorio) e debbono comprendere tutte le prestazioni a titolo dei periodi di occupazione successivi a tale data.

Per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea dopo il 17 maggio 1990, quest'ultima data è sostituita da quella del 1° gennaio 1994.

2. Il primo paragrafo del presente articolo lascia pienamente vigenti le norme nazionali relative ai termini di ricorso di diritto interno opponibili ai lavoratori che fanno valere il loro diritto alla parità di trattamento nell'ambito di un regime pensionistico professionale, a condizione che esse non siano meno favorevoli per questo tipo di ricorsi che per gli analoghi ricorsi di natura interna e che non rendano impossibile nella pratica l'esercizio del diritto comunitario.

Articolo 2

1. Qualunque misura di attuazione della presente direttiva, per quanto riguarda i lavoratori subordinati, deve comprendere tutte le prestazioni dovute a titolo di periodi di occupazione o periodi di congedo retribuiti dal datore di lavoro successivi al 17 maggio 1990, con riserva dell'eccezione prevista a favore dei lavoratori o dei loro aventi diritto che, prima di detta data, abbiano intentato una causa o presentato un reclamo equivalente in base al diritto nazionale applicabile. In questo caso le misure di recepimento dovranno avere un effetto retroattivo alla data dell'8 aprile 1976 e debbono comprendere tutte le prestazioni a titolo dei periodi di occupazione successivi a tale data. Per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità dopo l'8 aprile 1976, tale data è sostituita dalla data in cui l'articolo 119 è divenuto applicabile sul loro territorio.

Immutato

VERSIONE PRECEDENTE

NUOVA VERSIONE

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla presente direttiva entro un anno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva tutti i dati utili per consentirle di redigere una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Istituzione di un collegamento funzionale fra il progetto Trees del CCR di Ispra e la DG XI/D4 a Bruxelles

(96/C 379/08)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, Centro comune di ricerca, all'attenzione del sig. F. Achard, TP 440, I-21020 Ispra.
Tel. (332) 78 94 10. Telefax (332) 78 90 73.
2. **Categoria del servizio e descrizione:** Numero di riferimento CPC 85.
L'obiettivo dell'attività «Interface with DG XI» è di istituire e rendere operativo in seno all'unità DG XI/D4 della Commissione a Bruxelles un «remote mode» del Tropical Forest Information System (TFIS) (Sistema d'informazione sulla foresta tropicale) del CCR, onde poter mettere a disposizione di tale servizio le informazioni derivanti dal progetto Trees II. L'istituzione del collegamento verterà sulle due seguenti attività:
Compito 1: acquisto ed installazione a Bruxelles del terminal necessario,
Compito 2: funzionamento del sistema interattivo in seno alla DG XI per un periodo di 4 anni.
3. **Luogo di consegna:** Il contratto sarà gestito dal CCR di Ispra; i lavori verranno realizzati a Bruxelles.
- 4.
5. **Servizi richiesti:** Le proposte dovranno essere presentate in funzione degli elementi illustrati sopra.
- 6.
7. **Termine ultimo per il completamento dei lavori:** 4 anni e 3 mesi dalla firma del contratto.
8. a) **Indirizzo presso il quale possono essere richiesti i documenti di gara:** Vedi punto 1.
b) **Termine ultimo per effettuare le richieste:** 7. 2. 1997 (data effettiva della ricezione della richiesta per posta o telefax).
9. a) **Termine ultimo per la presentazione delle proposte:** 21. 2. 1997 (12.00), ora locale (ora effettiva della ricezione della proposta).
b) **Indirizzo al quale dovranno essere inviate:** Vedi punto 1.
- c) **Lingua nella quale dovranno essere redatte le proposte:** Una delle lingue ufficiali comunitarie.
10. a) **Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:** Personale del CCR e rappresentanti delle imprese offerenti.
b) **Data di apertura delle offerte:** 26. 2. 1997 (10.00), edificio d'ingresso, CCR Ispra.
- 11.
12. **Finanziamento, modalità di pagamento:** Verranno precisati nel capitolato d'appalto.
13. **Forma giuridica del contraente:** Qualsiasi organismo pubblico, impresa privata o consorzio verrà ammesso a partecipare.
14. **Valutazione dei prestatori di servizi:** Dovranno essere fornite le seguenti informazioni:
a) nome, indirizzo, numero di telefono e di telefax,
b) certificato attestante lo statuto giuridico dell'impresa,
c) dichiarazione scritta attestante che l'impresa non si trova in stato di fallimento o in qualunque altra situazione analoga, conformemente alla legislazione del paese di origine,
d) dichiarazione scritta (massimo una pagina) a dimostrazione dell'esperienza dell'impresa e del personale, relativamente alla categoria del servizio in oggetto.
15. **Periodo di validità dell'offerta:** 6 mesi dalla data di presentazione della stessa.
16. **Criteri di aggiudicazione dell'appalto:** Saranno precisati nel capitolato d'appalto.
- 17., 18.
19. **Data di spedizione del bando:** 5. 12. 1996.
20. **Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 5. 12. 1996.
21. I servizi in questione non rientrano nell'accordo GATT.

Tacis — Hardware e software di sistema

Progetto Tacis — ERUS 9407

Bando di gara

Procedura aperta

(96/C 379/09)

1. **Ente appaltante:** Kennedy and Donkin Systems Control, Rust Kennedy and Donkin Ltd, Westbrook Mills, UK-Godalming, Surrey GU7 2 AZ.
Tel. (0-14 83) 42 59 00. Telefax (0-14 83) 42 51 36.
Conformemente ad un programma CE Tacis.
2. a) **Procedura di stipulazione:** Procedura aperta.
b) **Tipo di contratto:** Fornitura, installazione, messa in servizio, funzionamento, formazione e manutenzione.
3. a) **Luogo di consegna:** Mosca, Russia e Pyatigorsk, Russia.
b) **Prodotti da fornire:** Hardware e software di sistema conformemente alle specifiche generali e alle condizioni contrattuali della Rust Kennedy and Donkin Ltd.
È richiesta la fornitura di hardware, software di sistema, la prestazione di servizi di installazione e messa in servizio, nonché servizi di formazione per il personale russo e la manutenzione dell'hardware e software. Le apparecchiature verranno installate in 3 diverse località in Russia e sono destinate ad essere utilizzate nell'ambito dello sviluppo di un sistema pilota che consentirà di valutare e collaudare un monitoraggio ed un controllo migliori di una parte della rete d'energia elettrica russa.
c) **Divisione in lotti:** Gli offerenti dovranno presentare offerta per tutti i prodotti ed i servizi richiesti.
4. **Termine di consegna:** Verrà precisato nel capitolato d'appalto.
5. a) **Richiesta di documenti:** Vedi punto 1.
b) **Termine ultimo per effettuare le richieste:** 10. 2. 1997.
c) **Prezzo:** I documenti sono gratuiti.
6. a) **Termine per la ricezione delle offerte:** 24. 2. 1997 (12.00).
b) **Indirizzo:** Mosca, Russia, come precisato nel capitolato d'appalto.
c) **Lingua:** inglese.
7. a) **Apertura delle offerte (persone ammesse):** Nessuna.
b) **Data, ora e luogo:** 24. 2. 1997 (14.00), vedi punto 6. b).
8.
9. **Modalità di finanziamento e di pagamento:** Le offerte dovranno essere espresse in ECU. I pagamenti verranno ugualmente effettuati in ECU.
10.
11. **Condizioni minime:** Vedi capitolato d'appalto.
12. **Periodo di validità delle offerte:** 90 giorni dal termine di ricezione delle offerte.
13. **Criteri di aggiudicazione (diversi dal prezzo):** Offerta economicamente più vantaggiosa in funzione della conformità tecnica; qualifiche, esperienza e capacità dell'offerente; consegna; piano di lavoro; assicurazione della qualità; carattere commerciale; capacità tecnica e commerciale e solvibilità dell'offerente, prezzo; conformemente a quanto precisato nei documenti di gara.
14.
15. **Altre informazioni:** Sebbene le apparecchiature oggetto del presente bando siano destinate ad essere utilizzate nell'ambito di un nuovo progetto di sviluppo e non siano quindi soggette ad un particolare tipo di prodotto, sussiste tuttavia la costruzione dovuta al fatto che il nuovo software verrà sviluppato a partire da un software di base già esistente. L'attuale sistema è basato su un software destinato ad operare con hardware Digital Equipment Corporation (DEC) e che utilizza il sistema operativo VMS. Potrebbe ugualmente rivelarsi necessario, in stadio di valutazione del nuovo sistema, operare entrambi i sistemi parallelamente ed effettuare uno scambio di dati. Il sistema proposto in risposta al presente bando dovrà quindi essere in grado di comunicare con un sistema DEC. Saranno prese in considerazione altre piattaforme hardware/software equivalenti, purché siano in grado di operare efficacemente con l'attuale software di base e possiedano la facoltà di ampliamento necessaria.
16.
17. **Data di spedizione dell'invito:** 27. 11. 1996.
18. **Data di ricezione dell'invito da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 2. 12. 1996.

Impianti di interpretazione simultanea
Bando di gara per un appalto di forniture
Procedura ristretta
(96/C 379/10)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, Direzione generale Personale e amministrazione, IX.40, unità Politica immobiliare - Opzioni e contratti, JMO B1/12, rue Alcide de Gasperi, L-2920 Lussemburgo. Tel. (352) 43 01-331 17. Telefax (352) 43 01-321 09.
2. a) **Procedura di stipulazione:** Licitazione ristretta.
b) **Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata:**
c) **Forma dell'appalto:** Appalto di forniture e lavori di montaggio; i particolari verranno descritti nel capitolato d'appalto.
3. a) **Luogo di consegna:** Lussemburgo.
b) **Oggetto dell'appalto, numero di riferimento CPA:** Fornitura e montaggio di due impianti di interpretazione simultanea di tipo digitale, muniti di un sistema di trasmissione video e di ripresa televisiva, destinati a sale riunioni con una capacità di 94 persone ognuna.
CPA: categoria 32.30.
c)
d) **Divisione in lotti:** No.
4. **Termine di consegna eventualmente imposto:** Da 10 a 12 settimane a decorrere dalla data della firma del contratto.
5. **Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori aggiudicatario dell'appalto:**
6. a) **Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione:** Entro e non oltre il 23.1.1997 (17.00).
b) **Indirizzo al quale dovranno essere inviate:** Vedi punto 1. Le domande di partecipazione dovranno essere corredate dei documenti richiesti al punto 9, e precisare il riferimento 59/96/IX.PIM..
c) **Lingua o lingue nelle quali dovranno essere redatte le offerte:** Una delle 11 lingue ufficiali dell'Unione europea.
7. **Termine entro il quale verranno inviati gli inviti a presentare offerta:** 15. 2. 1997.
8. **Cauzioni e garanzie:** Sarà obbligatorio il versamento di una cauzione non superiore al 20 % del valore totale dell'appalto.
9. **Informazioni relative alla situazione del fornitore nonché informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare:** I candidati dovranno obbligatoriamente allegare alla loro domanda di partecipazione i seguenti documenti, nonché indicare il riferimento 59/96/IX.PIM:
— certificato rilasciato dall'organismo di prevenzione sociale, attestante che l'impresa è in regola con i contributi,
— statuto e iscrizione all'albo professionale o al registro di commercio,
— dichiarazione relativa al numero medio annuo degli impiegati e all'importanza del personale dirigente negli ultimi tre anni,
— lista delle operazioni simili (con indicazione delle somme, date e destinatari), relative al settore oggetto del presente appalto, realizzate negli ultimi 3 anni a favore di amministrazioni pubbliche, imprese e/o banche,
— bilanci e conti profitti e perdite degli ultimi 3 esercizi, qualora la pubblicazione dei bilanci sia prescritta dalla legislazione delle società del paese di residenza del candidato,
— dichiarazione relativa al volume d'affari annuo complessivo e al volume d'affari annuo relativo alle forniture oggetto del presente appalto, relativi agli ultimi 3 esercizi.
10. **Criteri di aggiudicazione:** Saranno precisati nel capitolato d'appalto che verrà inviato alle imprese selezionate.
11. **Numero previsto dei fornitori, eventualmente indicando un massimo ed un minimo, che verranno invitati a presentare offerta:** Le candidature verranno selezionate in funzione del grado di conformità alle condizioni minime richieste, illustrate al punto 9.
12. **Divieto delle varianti:** No.
13. **Altre informazioni:**
14. **Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione:** 20. 7. 1996 (96/S 139 - 82016/FR).
15. **Data di spedizione del bando:** 4. 12. 1996.
16. **Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 4. 12. 1996.
17. Il presente appalto rientra nell'accordo sugli appalti pubblici stipulato nell'ambito dell'OMC.

RETTIFICHE

Attuazione della decisione del Consiglio, del 22. 12. 1995, in merito a un programma d'azione comunitario a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 363 del 3. 12. 1996, pag. 12)

(96/C 379/11)

Commissione europea, direzione generale V - Occupazione, relazioni industriali e affari sociali, direzione D - Dialogo sociale e libera circolazione dei lavoratori, unità V/D/5 - Parità delle opportunità tra donne e uomini, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel

Si informano i concorrenti che un avviso di rettifica è stato pubblicato nella versione greca.
